

La conferma dell'amministrazione finanziaria a un convegno di Unione fiduciaria

Voluntary disclosure ampia

L'avviso sanabile attraverso il ravvedimento lungo

DI CRISTINA BARTELLI

La Voluntary disclosure a portata ampia. Se c'è l'avviso di accertamento su degli attivi esteri che, in questo caso, bloccherebbe l'accesso alla procedura di regolarizzazione, sarà possibile attraverso il ravvedimento lungo salvare, come si suol dire, capre e cavoli. E cioè regolarizzare quell'annualità e avere in questo modo una rimozione della causa ostativa accedendo alla regolarizzazione dei capitali. Non solo. Per quanto riguarda il reato di esibizione di atti falsi per reticenza dolosa anche ai fini della voluntary disclosure. Una voluntary disclosure internazionale che assorbe anche quella interna sebbene questo principio emerga già dalle istruzioni emesse dall'Agenzia delle entrate.

Sono questi alcuni dei chiarimenti sulla collaborazione volontaria che arrivano direttamente da Antonio Martino della direzione centrale

Le regole per le banche svizzere

Se deve presumere che valori patrimoniali offertigli o investiti presso di esso non sono o non saranno dichiarati, in violazione dell'obbligo fiscale, l'istituto finanziario:

- rifiuta di accettare i valori patrimoniali in questione e di avviare una nuova relazione d'affari;
- se si tratta di clienti già acquisiti, sciogliere la relazione d'affari se:
 - il cliente non riesce a comprovare che i valori patrimoniali già investiti presso l'istituto finanziario sono dichiarati legalmente;
 - la regolarizzazione della situazione dal punto di vista del diritto fiscale non gli causerebbe svantaggi insostenibili.

accertamento dell'Agenzia delle entrate forniti ieri in un convegno oltre confine a Lugano organizzato da Pwc, network di revisione, di advisory, legali e fiscali e UnioneFiduciaria.

Nel corso del convegno poi l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che nel caso del commercialista del contribuente indagato per reato fiscale proprio, non

è inibito l'accesso alla voluntary disclosure da parte del cliente a meno che quest'ultimo non sia indagato per reato fiscale connesso a quello commesso da professionisti.

Un altro punto toccato nell'intervento ha riguardato i conti intestati a società interposte: la localizzazione delle società per esempio una panamense rientra nei rapporti con il fisco pana-

mense o svizzero? In questo caso cambia la sostanza in quanto la Svizzera sta facendo accordo in ottica voluntary disclosure mentre Panama no. E l'Agenzia valuterà con attenzione questi casi alla luce anche dei nuovi accordi Italia-Svizzera.

Occhi puntati sulla nuova legge sui servizi finanziari Svizzeri che sarà comunque pienamente operativa a far

data dal 2016. In questo caso infatti nell'accettare i valori patrimoniali l'istituto finanziario esamina se esiste un rischio elevato che i valori patrimoniali in violazione dell'obbligo fiscale non saranno dichiarati. Alla fine del percorso di verifica l'istituto finanziario elvetico può rinunciare all'esame del rispetto dell'obbligo fiscale se il cliente è impossibile in uno stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

Dunque se la banca svizzera presume che i valori patrimoniali offertigli o investiti non sono o non saranno dichiarati o rifiuta di accettare i valori patrimoniali in questione o se si tratta di clienti già acquisiti scioglie la relazione se il cliente non riesce a comprovare che i valori patrimoniali già investiti sono dichiarati legalmente e la regolarizzazione della situazione dal punto di vista del fisco non gli causerebbe svantaggi insostenibili.

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Le modalità d'accesso

Quali sono le modalità da seguire per accedere alla procedura di voluntary disclosure?

R.G.

Risponde Stefano Loconte

Da pochi giorni il direttore dell'Agenzia delle entrate ha reso noto il modello definitivo con le istruzioni per aderire alla procedura di collaborazione. Il modello deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015 tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, si dovrà depositare (tramite indirizzo di posta elettronica certificata) tutta la documentazione necessaria (la quale, se in lingua straniera, dovrà essere debitamente tradotta) e una relazione tecnica di accompagnamento (redatta dal contribuente stesso o dal professionista che lo assiste) che dovrà illustrare la posizione da regolarizzare richiamandosi alla documentazione prodotta in allegato.

Ove dovesse essere necessario completare quanto così trasmesso, è stata prevista la possibilità di presentare una istanza integrativa sempre nei 30 giorni successivi all'invio della prima domanda di ammissione alla procedura.

Nell'ambito delle attività patrimoniali e finanziarie oggetto della regolarizzazione dovranno essere comunicate tutte le informazioni riguardanti i maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte e delle ritenute evase nonché gli «scudi fiscali» che si intendono far valere.

Il fondo pensione

Per motivi di lavoro ho vissuto cinque anni all'estero (rimanendo sempre fiscalmente residente in Italia) creando un fondo pensione complementare mai dichiarato in Italia. Dovevo compilare il quadro RW? Come posso regolarizzare la mia posizione?

O.P.

Risponde Stefano Loconte

I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali (e soggetti equiparati) residenti in Italia.

La legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) ha esteso il predetto obbligo anche ai «titolari effettivi» intendendosi, come tali, la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione e, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari.

Per quanto riguarda l'oggetto, nel quadro RW vanno indicati tutti gli investimenti patrimoniali e le attività finanziarie che sono detenuti all'estero.

Proprio tra le attività finanziarie rientrano anche le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero - così come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate numero 45E del 2010 e numero 38E del 2013. Sono escluse, al contrario, quelle obbligatorie per legge.

Dunque tornando al caso di specie, per un corretto adempimento della normativa sul monitoraggio fiscale, lei avrebbe senz'altro dovuto indicare nel quadro RW della sua dichiarazione dei redditi le somme versate al fondo nonché quelle versate dal suo datore di lavoro.

Al fine di regolarizzare la sua posizione con il fisco italiano potrà sicuramente aderire alla procedura di collaborazione volontaria, entro il 30 settembre 2015, usufruendo dei rilevanti benefici premiali previsti dalla stessa.

La trasmissione della domanda

Quali sono i soggetti abilitati alla presentazione della istanza di adesione alla procedura? È possibile per i soggetti interessati provvedere direttamente?

E.R.

Risponde Stefano Loconte

L'Agenzia delle entrate ha recentemente precisato, nel comunicato del 3 febbraio scorso, che il

modello di adesione alla procedura deve essere presentato dai soggetti abilitati. Sono tali tutti i professionisti, abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, rientranti nell'elenco contenuto nel dpr n. 322/1998 e nei successivi decreti attuativi.

Nel comunicato è stato chiarito, altresì, che sono ammessi alla trasmissione sia gli avvocati sia gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Si ricorda che, in relazione alla presentazione telematica della domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, le relative istruzioni prevedono che, nel caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista che lo assiste.

Lo stesso contribuente dovrà conservare poi l'originale che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione telematica, unitamente a una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Inoltre, le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate, prevedono anche l'ipotesi in cui il contribuente provveda direttamente alla presentazione telematica della richiesta di accesso: in questo caso il soggetto interessato dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell'apposito riquadro.

In ogni caso, la richiesta si considera presentata il giorno in cui l'Agenzia delle entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'amministrazione attesta di averla ricevuta.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGL.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary